



SIFR Scuola

**Sede legale: Dipartimento di Studi europei e interculturali
Università di Roma "La Sapienza", Piazzale A. Moro, 5, 00185 Roma**

Osservazioni e riflessioni sullo schema di decreto attuativo della legge 107, formazione iniziale docente. Atto della Camera dei deputati n. 377

Punto 1: Secondo lo schema di decreto (art. 1, comma 4) il percorso di formazione iniziale deve coordinarsi con la formazione continua (art. 1, comma 24, legge 107 del 13 luglio 2015).

È necessario a questo proposito ridiscutere la focalizzazione dei corsi di formazione, maggioritariamente incentrati sull'acquisizione di competenze in ambito psico-pedagogico e tecnologico. La preponderanza di insegnamenti di metodo sui contenuti disciplinari rischia di impoverire ulteriormente la preparazione culturale dei docenti. Sarebbe invece molto più proficuo contemperare le acquisizioni di competenze psico-pedagogiche con una formazione iniziale e continua in grado di relazionarsi con le recenti riflessioni o scoperte della ricerca scientifica in tutti gli ambiti disciplinari, per condividerne gli aspetti più innovativi. Si avverte il pericolo di uno smantellamento progressivo degli impianti epistemici disciplinari a tutto vantaggio di abilità tecniche o precipuamente metodologiche che sembrano sostituire il contenuto con il contenitore.

Punto 2: articolo 3. Lo svolgimento dei concorsi non è al momento effettuabile in mancanza di ulteriori decreti che stabiliscano composizione delle commissioni, criteri di valutazione, tipologia delle prove, come sottolineato anche nel documento presentato dal CUN nel corso dell'audizione alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati del 2 febbraio 2017 (punto a).

La procedura ipotizzata è, tuttavia, alquanto farraginoso e di difficile applicazione. Innanzitutto bisogna sottolineare come la previsione di un triennio retribuito (articolo 8 del presente schema), il cui compenso per il primo anno è stabilito unilateralmente tramite decreto dal Ministro dell'Istruzione, esponga a possibili eccezioni di costituzionalità, nel momento in cui lo stesso triennio non dovesse perfezionarsi con un contratto a tempo indeterminato. Se è positivo prevedere che anche la specializzazione dei docenti sia finalmente a carico dello Stato e non dell'aspirante docente (si vedano i costi sostenuti dagli aspiranti docenti che hanno frequentato Scuole di Specializzazione dell'Insegnamento Secondario - SSIS, Tirocinio Formativo Attivo - TFA e Percorsi Abilitanti Speciali - PAS), è pur vero che un pubblico concorso per esami e per titoli dovrebbe garantire un accesso ai ruoli del personale docente. Per l'accesso alla specializzazione sarebbe auspicabile una selezione in ingresso, secondo lo schema e le modalità di accesso alle scuole di specializzazione di area medica.

Punto 3: articolo 4. Nello spirito della legge 107, lo schema di Decreto insiste sulla possibilità di utilizzare il personale docente, anche di ruolo (art. 4, comma 3), su classi di concorso affini. Quest'istanza di riordino e semplificazione mina pericolosamente il possesso di approfondite competenze disciplinari, con il rischio di sbilanciare la preparazione e la formazione del corpo docente solo su ambiti trasversali psico-pedagogici e metodologici.

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il MIUR per l'aggiornamento in base al decreto prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 quindi ai sensi del CCNI 1998-2001 dispone automaticamente alla partecipazione in orario di servizio per il personale delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.



SIFR Scuola

**Sede legale: Dipartimento di Studi europei e interculturali
Università di Roma "La Sapienza", Piazzale A. Moro, 5, 00185 Roma**

Punto 4: articolo 5. L'articolo più controverso è l'art. 5, comma 1. Innanzitutto la previsione di 24 CFU/CFA obbligatori in discipline antropo-psico-pedagogiche e tecnologie e metodologie didattiche incide profondamente sull'impianto organizzativo dei corsi di laurea triennale e magistrale, stravolgendone la struttura (si veda a questo proposito il punto c del documento stilato dal CUN, audizione del 2 febbraio 2017). Come si concilia il conseguimento dei suddetti 24 CFU/CFA con l'organizzazione di corsi di laurea che dovrebbero garantire l'acquisizione di approfondite e articolate conoscenze disciplinari? Per ciò che concerne le classi di concorso A11, 12, 13, 22 e 23, l'obbligatorietà di 24 CFU/CFA in discipline antropo-psico-pedagogiche e tecnologie e metodologie didattiche, in aggiunta ai CFU obbligatori previsti nella tabella A, allegata al DPR del 14 febbraio 2016, n. 19, determina inoltre uno sbilanciamento della preparazione dei futuri docenti di lettere verso un profilo da un lato ipersetoriale (glottologia, linguistica italiana e letteratura italiana) dall'altro ipertrasversale (discipline antropo-psicopedagogiche e tecnologiche). In un'epoca di scambi globali e a fronte di società multietniche complesse risulta, invece, fondamentale fornire ai futuri docenti di ambito linguistico-umanistico una formazione che garantisca un approccio comparatistico alle lingue e alle letterature, quanto meno europee. Sarebbe inoltre auspicabile che nel suo percorso formativo il futuro docente di ambito linguistico-umanistico possa ricevere anche una buona preparazione filologica. L'assenza di insegnamenti filologici nonché di studi letterari di impostazione comparatistica tra le discipline che garantiscano l'acquisizione di crediti fondamentali è alquanto penalizzante, soprattutto a fronte di quanto previsto sia dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum (2012) sia dalle Indicazioni Nazionali per i Licei (2010) sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica (2010), che insistono su un approccio comparatistico allo studio delle letterature e delle lingue, riservando un ampio spazio alle letterature europee. Se è legittimo richiedere al futuro docente e al docente in servizio una formazione specifica in metodologie didattiche, non si può assolutamente dimenticare che un'azione didattica efficace non può prescindere da una solida preparazione culturale e disciplinare, meglio interdisciplinare, laddove per interdisciplinarietà si intende quella capacità di connettere i saperi secondo i principi dell'universalismo umanistico (si rilegga a questo proposito l'introduzione alle Indicazioni per il primo ciclo dell'edizione del 2007). È dunque necessario intervenire su due fronti: la revisione della tabella A del DPR del 14 febbraio 2016, n. 19, al fine di ampliare la tipologia degli insegnamenti ritenuti caratterizzanti per le classi di concorso A11, 12, 13, 22 e 23; la previsione della riduzione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche, tecnologiche e di metodologie didattiche il cui conseguimento si raggiunge all'interno dei corsi di laurea triennale e magistrale. La seconda prova del concorso prevista dal presente schema di decreto (art. 6, comma 3) dovrebbe quindi essere riformulata, dal momento che nel testo attuale è finalizzata alla valutazione del «grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche». Il futuro docente deve poter contare su un patrimonio di conoscenze strutturate per poter poi acquisire, tramite il tirocinio e i corsi di formazione iniziale, quelle competenze necessarie allo svolgimento della professione. L'imperativo delle competenze - imperativo che informa ormai la globalità della normativa scolastica - genera spesso una distorsione prospettica, tale per cui risulta offuscato un principio epistemologico ineludibile: le competenze si fondano solo ed esclusivamente su conoscenze solide e non viceversa.

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il MIUR per l'aggiornamento in base al decreto prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 quindi ai sensi del CCNI 1998-2001 dispone automaticamente alla partecipazione in orario di servizio per il personale delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.



SIFR Scuola

**Sede legale: Dipartimento di Studi europei e interculturali
Università di Roma "La Sapienza", Piazzale A. Moro, 5, 00185 Roma**

Punto 5: articolo 9. Dal chiarimento di questo snodo cruciale sulle discipline caratterizzanti dipende anche l'organizzazione dei futuri corsi da attivare all'interno del triennio formativo, in un'ottica di coordinamento tra scuola e università, secondo quanto previsto dallo schema in oggetto. Ai 24 CFU/CFA in discipline antropo-psicopedagogiche e in metodologie e tecnologie si aggiungono ulteriori 60 CFU per il primo anno e rispettivamente 10 CFU e 5 CFU per il secondo e per il terzo anno di formazione, essenzialmente incentrati sul conseguimento di competenze nel campo della «pedagogia, della psicologia, della normativa scolastica». Le considerazioni già espresse sono valide anche per l'organizzazione dei corsi che il tirocinante dovrà seguire. Si rende altresì necessaria la collaborazione reale e fattiva tra scuola e università, così che si crei quel circolo virtuoso di scambi di informazioni e di metodologie per evitare di ricadere in alcune criticità che hanno già contrassegnato i corsi SSIS e TFA/PAS. A questo proposito è indispensabile prevedere un congruo stanziamento finanziario per poter supportare i costi dell'attivazione dei nuovi percorsi formativi rivolti ai tirocinanti (si richiama il punto **f** del documento presentato dal CUN nel corso dell'audizione del 2 febbraio 2017).

Direttivo SIFR-scuola

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il MIUR per l'aggiornamento in base al decreto prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 quindi ai sensi del CCNI 1998-2001 dispone automaticamente alla partecipazione in orario di servizio per il personale delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.